

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 MAGGIO 2025, N. 9**

Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 maggio 2018 n. 3 “ Norme in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche cimbra, mòcheno e ladina della Regione autonoma Trentino-Alto dige/Südtirol”¹

Sommario delle rubriche

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)

Art. 2 (Modalità attuative)

Art. 3 (Ambito di intervento dei contributi regionali)

Capo II – Contributi regionali

Sezione I – Contributi per iniziative/progetti

Art. 4 (Beneficiari)

Art. 5 (Termini di presentazione delle domande)

Art. 6 (Modalità di presentazione delle domande)

Art. 7 (Spesa ammessa e voci di spesa non ammesse)

Art. 8 (Volontariato)

Art. 9 (Criteri per la valutazione ed esame delle domande di contributo)

Art. 10 (Determinazione dell’ammontare del contributo)

Art. 11 (Ritiro della domanda, rinuncia al contributo, variazioni aspetti organizzativi e revisione del contributo)

Art. 12 (Anticipi)

Art. 13 (Rendicontazione e liquidazione dei contributi)

Art. 14 (Proroga)

Art. 15 (Progetti pluriennali)

Art. 16 (Obblighi dei beneficiari)

Art. 17 (Controlli delle dichiarazioni sostitutive e relative conseguenze)

Art. 18 (Revoca dei contributi)

Art. 19 (Verifica della regolarità contributiva)

Art. 20 (Procedure interne successive alla rendicontazione)

Sezione II – Contributi per spese di funzionamento

Art. 21 (Definizione, ambito di applicazione e beneficiari)

Art. 22 (Termini e modalità di presentazione delle domande)

Art. 23 (Valutazione delle domande di contributo)

Art. 24 (Spesa ammessa)

Art. 25 (Determinazione dell’ammontare del contributo)

Art. 26 (Liquidazione del contributo)

¹ In B.U. 5 giugno 2025, n. 23.

Sezione III – Contributi per investimenti

- Art.27 (Ambito di applicazione e beneficiari)**
- Art.28 (Termini e modalità di presentazione delle domande)**
- Art.29 (Valutazione delle domande di contributo, spesa ammessa e ammontare del contributo)**
- Art.30 (Anticipi)**
- Art.31 (Liquidazione del contributo)**
- Art.32 (Investimenti di modesta entità)**

Capo III – Collaborazioni e iniziative dirette

- Art.33 (Sostegno finanziario)**
- Art.34 (Adesione)**
- Art.35 (Iniziative dirette)**

Capo IV – Disposizioni varie

- Art.36 (Comitato tecnico)**
- Art.37 (Piano programmatico)**
- Art.38 (Indicatori per la valutazione dei risultati)**

Capo V – Disposizioni transitorie e finali

- Art.39 (Disposizioni transitorie)**
- Art.40 (Disposizioni finali)**
- Art.41 (Abrogazioni)**
- Art.42 (Entrata in vigore)**

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina l'esecuzione della legge regionale 24 maggio 2018, n. 3 (Norme in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), di seguito denominata "legge regionale".

2. La Regione, nell'ambito delle sue competenze e in coordinamento con le Province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, sostiene ed integra, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di autonomia dei gruppi linguistici, iniziative finalizzate alla valorizzazione dei gruppi linguistici riconosciuti nella Regione e, in generale, della diversità linguistica e culturale che caratterizza il suo territorio.

Art. 2 (Modalità attuative)

- 1. La Regione attua le disposizioni della legge regionale con le seguenti modalità:
 - a) partecipazione mediante la concessione di contributi;
 - b) collaborazione con altri soggetti;
 - c) realizzazione di iniziative dirette dalla stessa ideate o proposte dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3 (Ambito di intervento dei contributi regionali)

1. Sono oggetto di sostegno le iniziative e i progetti di valorizzazione delle minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina che promuovono la conoscenza e la diffusione degli aspetti linguistici, culturali, storici e artistici alla base delle specifiche identità delle comunità di minoranza, le iniziative che favoriscono lo sviluppo e la crescita delle medesime e che contribuiscono al rafforzamento dei legami con il territorio di insediamento e all'accrescimento del senso di appartenenza alla minoranza.

2. E' prevista la concessione di contributi a sostegno delle spese di funzionamento di enti (esclusi gli enti pubblici) che per statuto svolgono in via esclusiva o prevalente un'attività in ambito linguistico, culturale e artistico rilevante al fine della valorizzazione della minoranza linguistica cimbra, mòchena e ladina nonché al fine della tutela e della promozione della conoscenza e della diffusione delle tematiche connesse ai gruppi linguistici indicati.

3. Sono oggetto di sostegno gli interventi su strutture e immobili aventi destinazione culturale e funzionali alla salvaguardia e allo sviluppo delle comunità di minoranza cimbra, mòchena e ladina nonché gli interventi aventi ad oggetto l'acquisizione di particolari beni mobili che caratterizzano le attività dei richiedenti a tutela e promozione delle minoranze linguistiche.

CAPO II

Contributi regionali

SEZIONE I

Contributi per iniziative/progetti

Art. 4 (Beneficiari)

1. Possono presentare domanda di contributo i seguenti soggetti purché non abbiano fine di lucro anche in forma indiretta (distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi riserve):

- a) associazioni
- b) comitati
- c) cooperative
- d) enti pubblici
- e) federazioni
- f) fondazioni

2. I beneficiari devono avere la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione e devono aver svolto un'attività continuativa da almeno un anno nel territorio della Regione. Il requisito dell'anno non è prescritto per gli enti pubblici ed è ridotto a sei mesi per i comitati costituiti per svolgere iniziative e progetti di tutela e promozione delle minoranze linguistiche individuati nello statuto o nell'atto costitutivo.

3. Non possono essere assegnati contributi ai soggetti che denotano uno stato di evidente squilibrio economico, finanziario e patrimoniale. Gli elementi per valutare la sussistenza di tale condizione sono individuati nella deliberazione di cui all'art. 6 della legge regionale.

Art. 5 (Termini di presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo sono presentate entro il 15 ottobre per le iniziative e i progetti da svolgersi nel corso dell'anno di riferimento. Le domande sono comunque presentate prima dello svolgimento dell'iniziativa o del progetto.

2. A seguito della presentazione della domanda verrà inviata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 31 luglio 1993, n.13.

Art. 6 (Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo devono essere presentate su apposita modulistica e secondo le modalità indicate sul sito internet della Regione. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante e corredata della seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente; la relazione non è richiesta ai comitati costituiti nell'anno di riferimento della domanda;
 - b) relazione illustrativa dell'iniziativa o del progetto oggetto della richiesta di contributo;
 - c) dettagliato piano di finanziamento con l'indicazione delle spese e delle entrate previste;
 - d) copia semplice dell'atto costitutivo e dello statuto vigente dell'ente se non già prodotto con una precedente domanda o consultabile presso registri telematici ufficiali (RUNTS, Registro delle Imprese, etc.);
 - e) copia dell'ultimo rendiconto approvato con relativo verbale di approvazione da parte dell'organo competente, salvo pubblicazione degli atti in registri telematici ufficiali.
2. Gli enti pubblici sono tenuti a produrre la sola documentazione di cui alle lettere b) e c).
3. In relazione alle spese previste dal piano di finanziamento di cui alla lettera c) del comma 1, all'atto della presentazione della domanda i richiedenti si assumono l'impegno di individuare i prestatori e gli operatori economici nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.

Art. 7 (Spesa ammessa e voci di spesa non ammesse)

1. Ai fini della determinazione della spesa ammessa sono considerate le voci di spesa direttamente riconducibili alla realizzazione dell'iniziativa o del progetto.

2. Le voci di spesa devono essere generate durante la realizzazione dell'iniziativa o del progetto, devono essere identificabili, controllabili e documentabili.

3. Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- a) premi in denaro per lotterie;
- b) spese per liberalità, offerte e contributi di solidarietà e beneficenza;
- c) ammontare dell'IVA detraibile;
- d) spese bancarie e interessi passivi;
- e) disavanzo d'esercizio di anni precedenti;
- f) spese in conto capitale e ammortamenti, salvo le disposizioni previste al comma 1 dell'art.32;
- g) svalutazioni e accantonamenti diversi dal TFR maturato nell'anno e minusvalenze patrimoniali;
- h) interessi di mora, sanzioni e contravvenzioni;
- i) spese per contenziosi (legali e risarcimento danni);
- j) imposte sul reddito e sul patrimonio;
- k) spese non direttamente inerenti la destinazione del contributo;
- l) spese figurative o che non consistono in uscite vere e proprie;
- m) spese non sufficientemente documentate;
- n) spese di funzionamento ordinario, per l'importo eccedente la soglia di spesa indicata nel comma 5.
- o) spese per prestazioni svolte da dipendenti o da amministratori o da soci del soggetto richiedente per l'importo eccedente le soglie indicate nei commi 6 e 7.

4. Ulteriori voci di spesa non ammesse possono essere individuate nella deliberazione di cui all'art. 6 della legge regionale.

5. Sono ammesse le spese di funzionamento di carattere ordinario inequivocabilmente riconducibili alla realizzazione dell'iniziativa o del progetto. In presenza di ulteriore attività svolta dal richiedente rispetto all'iniziativa per la quale è richiesto il contributo, può essere riconosciuto, al fine della copertura forfetaria delle spese di funzionamento di carattere ordinario riconducibili alla

realizzazione dell'iniziativa, un importo aggiuntivo fino al massimo del 20 per cento della spesa ammessa nonché sostenuta (al netto di tali spese, della spesa per il personale e per prestazioni di soci/amministratori e del volontariato). A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano le spese relative a locazione e utenze della sede, consulenze contabili e fiscali, polizze assicurative di carattere generale.

6. La spesa connessa alle prestazioni svolte da personale dipendente per la realizzazione dell'iniziativa qualora questa non costituisca attività esclusiva del soggetto richiedente è riconosciuta, previa quantificazione oggettiva dell'impegno orario e del relativo costo, nel limite massimo del 30 per cento della spesa ammessa nonché della spesa sostenuta al netto di tali prestazioni, delle spese di cui ai commi 5 e 7 e del volontariato.

7. La spesa per prestazioni svolte dagli amministratori o dai soci del soggetto richiedente per la realizzazione dell'iniziativa/progetto potrà essere ammessa se e in quanto compatibile con la normativa di settore applicata e con le disposizioni statutarie del soggetto medesimo. La spesa che dovrà risultare da esplicito atto di conferimento dell'incarico o da atto deliberativo di autorizzazione dell'organo competente potrà essere riconosciuta nel limite massimo del 30 per cento della spesa ammessa al netto di tali prestazioni, delle spese di cui ai precedenti commi 5 e 6 e del volontariato.

8. Il riconoscimento delle spese di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 non è compatibile con la concessione nello stesso anno solare del contributo per spese di funzionamento ai sensi dell'art. 21 e del sostegno finanziario ai sensi dell'art.33.

Art. 8 (Volontariato)

1. L'attività svolta a titolo di volontariato, ove prevista, viene computata ai fini della determinazione della spesa ammessa con attribuzione di un importo orario convenzionale di euro 20,00.= aggiornabile con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice regionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

2. L'importo delle prestazioni di volontariato, per un valore massimo di € 25.000,00.=, è riconosciuto nei limiti del 25% della spesa ammessa nonché della spesa sostenuta, al netto di tali prestazioni nonché delle spese di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7.

3. L'importo riconosciuto non concorre alla determinazione del disavanzo di cui al comma 2 dell'articolo 10 e del comma 7 dell'articolo 13.

4. Ai fini della liquidazione del contributo i beneficiari devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal/la legale rappresentante attestante:

- a) il nominativo dei volontari;
- b) il numero delle ore e la tipologia delle prestazioni svolte da ciascun volontario;
- c) che non si è fruito di altra agevolazione pubblica o privata per la medesima attività di volontariato che concorre a determinare la spesa sostenuta.

Art. 9 (Criteri per la valutazione ed esame delle domande di contributo)

1. La valutazione delle domande di contributo per la realizzazione di iniziative e progetti avviene sulla base dei seguenti indicatori:

- a) qualità dell'iniziativa;
- b) dimensione dell'iniziativa;
- c) effetti dell'iniziativa in termini di perseguitamento delle finalità e degli obiettivi di tutela e promozione della minoranza linguistica.

2. Con la deliberazione prevista dall'art. 6 della legge regionale sono definiti nel dettaglio i criteri e le modalità di valutazione per la concessione dei contributi.

3. Le domande di contributo sono esaminate progressivamente nel corso dell'anno in base all'ordine cronologico di presentazione e tenuto conto della data di inizio dell'iniziativa o del progetto.

Art. 10 (Determinazione dell'ammontare del contributo)

1. La determinazione dell'ammontare del contributo è deliberata dalla Giunta regionale tenendo conto della proposta formulata dall'ufficio competente sulla base dei criteri definiti dalla deliberazione di cui all'art. 6 della legge regionale e previa valutazione del Comitato tecnico di cui all'art. 4 della legge regionale, che esprime un parere obbligatorio non vincolante.

2. Il contributo per la realizzazione di iniziative e progetti può essere concesso nella misura massima dell'80% (ottanta percento) della spesa ammessa definita ai sensi degli articoli 7 e 8 e nel limite massimo del disavanzo quale differenza tra la spesa ammessa medesima, al netto del volontariato, e le entrate da parte di terzi direttamente riconducibili alla realizzazione dell'iniziativa o del progetto.

3. L'importo del contributo viene arrotondato all'unità di euro più prossima.

Art. 11 (Ritiro della domanda, rinuncia al contributo, variazioni aspetti organizzativi e revisione del contributo)

1. Il richiedente o il beneficiario che non intenda realizzare l'iniziativa o il progetto è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'ufficio competente per il ritiro della domanda o per la rinuncia al contributo concesso. Con decreto del dirigente è disposta la presa d'atto della rinuncia e il recupero dell'eventuale anticipo erogato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

2. Fermi restando la natura dell'iniziativa e l'impegno finanziario programmato possono essere autorizzate dal dirigente competente, previa richiesta motivata da presentare prima della conclusione dell'iniziativa, variazioni della tempistica di realizzazione nel corso dell'anno o di altri aspetti di carattere organizzativo.

3. E' ammessa, previa domanda e sulla base del parere obbligatorio non vincolante del Comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge regionale, la revisione da parte della Giunta regionale del contributo concesso qualora per eventi imprevedibili o altre motivazioni valide intervengano, in fase di realizzazione, modifiche sostanziali del disavanzo indicato nel piano di finanziamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).

Art. 12 (Anticipi)

1. In attuazione della disposizione di legge regionale è consentito richiedere, contestualmente alla domanda di contributo, l'erogazione di un anticipo dell'importo concesso.

2. L'anticipo è concesso nella misura del 60% secondo i criteri stabiliti con la deliberazione di cui all'art. 6 della legge regionale e può essere subordinato alla presentazione di una fideiussione secondo quanto previsto nella deliberazione medesima.

3. L'anticipo, se richiesto, è erogato solo a seguito della presentazione della richiesta di liquidazione del saldo del contributo relativo a progetti e iniziative eventualmente svolti dal medesimo beneficiario nell'anno precedente.

4. In sede di richiesta dell'anticipo va resa la dichiarazione in merito al regime fiscale applicabile previsto dall'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600. Nel caso di variazione del regime fiscale nel periodo ricompreso tra la liquidazione dell'anticipo e del saldo, l'eventuale costo del ravvedimento operoso, qualora imputabile al beneficiario, potrà essere decurtato dall'ammontare del saldo del contributo.

5. In caso di rinuncia al contributo ai sensi dell'articolo 11 o di revoca del contributo ai sensi dell'articolo 18 il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'anticipo erogato entro 60 giorni dalla comunicazione della rinuncia o della revoca. L'importo è maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione. Decorso il termine per la restituzione di cui al primo periodo si ricorre alla riscossione coattiva secondo le norme vigenti.

Art. 13 (Rendicontazione e liquidazione dei contributi)

1. La liquidazione del contributo concesso o del saldo nel caso di anticipo avviene secondo le disposizioni contenute nel presente articolo e le disposizioni regionali in materia di contabilità.

2. La liquidazione del contributo è disposta, ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa o del progetto, previa presentazione della richiesta su apposita modulistica e secondo le modalità indicate nel sito internet della Regione, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo a quello di concessione del contributo, ad esclusione delle richieste relative alle iniziative realizzate dagli enti con bilancio allineato a quello regionale che devono pervenire entro l'anno di riferimento dell'iniziativa, e ai progetti pluriennali di cui all'articolo 15.

3. Unitamente alla richiesta di liquidazione va presentata la seguente documentazione sottoscritta dal legale rappresentante:

- a) relazione illustrativa con descrizione dettagliata dell'iniziativa o del progetto realizzati con il contributo della Regione, comprensiva della valutazione sul raggiungimento degli obiettivi prefissati e sulle ricadute dell'iniziativa;
- b) idonea documentazione di spesa regolarmente quietanzata (fatture, ricevute fiscali, note spese, etc.) con relativo elenco per l'ammontare della spesa sostenuta, escluse le voci di spesa non ammesse di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione delle entrate conseguite in relazione all'iniziativa distinte per voci;
- d) la documentazione di spesa di cui alla lettera b) può essere parzialmente sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale sono indicati gli estremi dei documenti di spesa, il fornitore o prestatore, l'oggetto della spesa, l'importo e le modalità di pagamento; in tale ipotesi l'ammontare del contributo concesso deve comunque essere rendicontato mediante la documentazione di spesa di cui alla lettera b).
- e) eventuale materiale illustrativo dell'iniziativa alla quale si riferisce il sostegno finanziario regionale.

4. Qualora la spesa sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa o del progetto risulti inferiore alla spesa ammessa in sede di concessione del contributo, viene disposta la proporzionale riduzione dell'importo da liquidare.

5. In sede di liquidazione il dirigente può consentire:

- a) la compensazione fra le varie voci di spesa del consuntivo presentato;
- b) l'ammissibilità di voci di spesa non preventivate, qualora esse abbiano contribuito alla positiva realizzazione dell'intervento finanziato.

6. In presenza di qualificati motivi il dirigente può disporre il pagamento anche ove l'intervento finanziato sia stato realizzato parzialmente.

7. L'ammontare del contributo da liquidare non può superare il disavanzo che risulta dalla rendicontazione. Per disavanzo si intende la differenza tra la spesa sostenuta e riconosciuta al netto del volontariato e le entrate da parte di terzi direttamente riconducibili alla realizzazione dell'iniziativa o del progetto.

8. È prevista la possibilità per la Giunta regionale di derogare al principio di riduzione proporzionale entro i limiti del contributo concesso, qualora il soggetto beneficiario, in presenza di significativi scostamenti nella spesa sostenuta e/o nelle entrate conseguite rispetto al piano di finanziamento allegato alla domanda di contributo dovuti a eventi imprevedibili, presenti richiesta adeguatamente motivata.

Art. 14 (Proroga)

1. Qualora per fatti sopravvenuti o imprevisti non sia possibile realizzare totalmente o parzialmente l'iniziativa programmata entro l'anno di concessione del contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a dare comunicazione all'ufficio competente con facoltà di chiedere una proroga della tempistica per il completamento dell'iniziativa fornendo adeguata motivazione.

2. Sulla proroga decide il Dirigente della struttura competente; in caso di autorizzazione alla proroga potrà eventualmente essere fissato un nuovo termine per la presentazione della richiesta di liquidazione e della rendicontazione.

3. La mancata presentazione della richiesta di liquidazione entro il nuovo termine eventualmente previsto ai sensi del comma 2 comporta l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 18, comma 1, lett. b).

Art. 15 (Progetti pluriennali)

1. Possono essere presentate domande di contributo anche per progetti che prevedono un programma di attività che si sviluppa su più annualità; in tal caso la concessione del contributo può essere suddivisa per un massimo di tre esercizi finanziari consecutivi oppure essere riferita all'ultima annualità di realizzazione del progetto.

2. Per quanto attiene le modalità, i termini di presentazione delle domande e la documentazione da allegare valgono le indicazioni previste per i progetti annuali.

3. In caso di concessione di contributo suddiviso su più esercizi finanziari la richiesta di liquidazione e la rendicontazione possono essere presentate al termine di ciascuna annualità o in alternativa a seguito del completamento dell'iniziativa secondo i termini di cui al comma 2 dell'articolo 13.

Art. 16 (Obblighi dei beneficiari)

1. Il sostegno finanziario della Regione deve essere utilizzato esclusivamente per gli scopi per i quali è stato concesso.

2. I soggetti beneficiari dei contributi devono far risultare in tutte le forme di pubblicità e promozione dell'iniziativa o del progetto che gli stessi sono stati realizzati con la partecipazione della Regione, provvedendo anche all'inserimento del logo nel relativo materiale informativo.

3. Al contributo concesso trovano applicazione gli obblighi di pubblicità disciplinati dai commi 125, 125 bis, 125 ter e 127 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche. Si applicano le seguenti disposizioni:

- a) i beneficiari, a seconda della tipologia, sono tenuti a pubblicare le informazioni relative ai contributi sul proprio sito internet oppure nelle note integrative del bilancio;
- b) la pubblicazione non è prevista qualora l'importo totale dei contributi erogati nell'anno sia inferiore a euro 10.000,00.=;
- c) le sanzioni previste sono applicate con decreto del dirigente della struttura organizzativa.

Art. 17 (Controlli delle dichiarazioni sostitutive e relative conseguenze)

1. Per il controllo delle dichiarazioni sostitutive presentate dai beneficiari dei contributi si applicano le disposizioni contenute all'art. 25 del D.P.Reg. 16 novembre 2004, n.7/L.

2. I controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive sono effettuati annualmente per almeno il 5% delle procedure di liquidazione dei contributi.

3. L'amministrazione si riserva di sottoporre alla procedura di controllo le iniziative per le quali emergano fondati dubbi sulla veridicità della documentazione, con riferimento a elementi di incoerenza palese, di inattendibilità, di indeterminatezza, di lacunosità delle informazioni nonché di imprecisioni o omissioni tali da non consentire all'ufficio competente adeguata e completa valutazione del procedimento.

4. I beneficiari hanno l'obbligo di conservare gli originali della documentazione di spesa e dei relativi giustificativi di pagamento per un periodo pari a quello previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione delle scritture contabili e delle fatture.

5. Fatte salve le sanzioni di legge previste in caso di dichiarazioni non veritieri, il riscontro della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni determina ai sensi dell'art. 26 del D.P.Reg. 16 novembre 2004, n.7/L e dell'art. 75 del D.P.R.445/2000 e s.m. la decadenza dal contributo concesso, la revoca di eventuali benefici già erogati nonché le altre conseguenze previste dal comma 1 bis dell'art.75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.

6. I relativi provvedimenti sono disposti con decreto del dirigente della struttura organizzativa e

comportano l'obbligo di restituzione, entro 60 giorni dalla richiesta, delle somme percepite maggiorate degli interessi legali secondo le modalità indicate all'articolo 12. Decorso il termine di cui al primo periodo si ricorre alla riscossione coattiva secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

7. A seguito della ricezione della richiesta di cui al precedente comma 6 e fino alla restituzione integrale delle somme percepite, comprensiva degli interessi legali è sospesa la liquidazione di anticipi e dei saldi di contributi relativi agli anni successivi.

Art. 18 (Revoca dei contributi)

1. La revoca del contributo è disposta in caso di:
 - a) gravi irregolarità riscontrate, in sede di controllo della richiesta di liquidazione, nella presentazione di documentazione non riconducibile all'iniziativa finanziata, riferita sia alle spese sostenute che alle entrate conseguite, fatte salve le conseguenze previste in caso di dichiarazioni non veritieri;
 - b) mancata presentazione, previa contestazione al beneficiario, della richiesta di liquidazione del contributo entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13.
2. Non si procede alla revoca in caso di ritardo dovuto a impedimenti oggettivi legati a cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà del beneficiario.
3. La revoca del contributo ai sensi del comma 1 è disposta con decreto del dirigente della struttura organizzativa e comporta l'obbligo di restituzione, entro 60 giorni dalla richiesta, delle somme percepite maggiorate degli interessi legali secondo le modalità indicate all'articolo 12. Decorso il termine di cui al primo periodo si ricorre alla riscossione coattiva secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
4. A seguito della ricezione della richiesta di cui al precedente comma 3 e fino alla restituzione integrale delle somme percepite, comprensiva degli interessi legali, è sospesa la liquidazione degli anticipi e dei saldi di contributi relativi agli anni successivi.

Art. 19 (Verifica della regolarità contributiva)

1. In sede di liquidazione dell'antropo e del saldo del contributo concesso è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contabile (DURC) per i fini di cui al combinato disposto dei commi 3 e 8 bis dell'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche.

Art. 20 (Procedure interne successive alla rendicontazione)

1. L'ufficio competente per l'assegnazione e la liquidazione svolge, sotto la propria responsabilità, le necessarie verifiche istruttorie relative alla documentazione presentata. In particolare l'ufficio verifica l'ammissibilità e l'attinenza delle spese nonché la legittimità, la regolarità amministrativa e contabile e la completezza della documentazione, al fine della quantificazione della spesa da liquidare. Viene altresì verificato che la documentazione di spesa sia corredata da regolare quietanza, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione di cui all'art. 6 della legge regionale.

2. Nell'atto di liquidazione sono riportate le informazioni necessarie per procedere al pagamento, tra cui quelle relative all'applicazione della ritenuta di cui all'articolo 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

3. L'atto di liquidazione è trasmesso all'ufficio competente per il controllo contabile corredato esclusivamente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.

4. L'ufficio competente per il controllo contabile accerta che la spesa venga liquidata nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità fissati nell'atto di impegno della spesa, ai sensi del comma 4 dell'articolo 34 (Verifiche di regolarità contabile) della legge regionale 15 luglio 2009, n.3 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche. A tal proposito l'ufficio competente per il controllo contabile prende atto dell'esito dell'istruttoria svolta dall'ufficio di cui al

comma 1 e verifica la coerenza dell'atto di liquidazione rispetto all'atto di impegno nonché la corretta imputazione al capitolo di bilancio.

SEZIONE II

Contributi per spese di funzionamento

Art. 21 (Definizione, ambito di applicazione e beneficiari)

1. Per spese di funzionamento si intendono le spese ordinarie di gestione necessarie allo svolgimento dell'attività statutaria del soggetto richiedente, quali:

- a) spese per il personale dipendente, comprensive degli oneri riflessi, e per la relativa formazione e aggiornamento;
- b) spese per prestazioni di lavoro autonomo ed occasionale non riconducibili a singoli progetti, comprensive degli oneri riflessi;
- c) spese correnti di gestione quali canoni di locazione della sede, noleggi attrezzature, utenze, riscaldamento, pulizia, spese multimediali, spese postali, materiali di consumo, cancelleria e stampati, piccole manutenzioni ordinarie, consulenze contabili, fiscali e legali, assicurazioni di carattere generale, pubblicità e informazione.

2. Ulteriori spese di funzionamento possono essere individuate nella deliberazione di cui all'art. 6 della legge regionale.

3. Possono presentare domanda di contributo per spese di funzionamento i soggetti individuati al comma 1 dell'articolo 4, con esclusione degli enti pubblici e dei comitati costituiti da meno di un anno, in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo che svolgono per statuto un'attività continuativa annuale nell'ambito individuato al comma 2 dell'art. 3 e che dispongono di una struttura organizzativa.

Art. 22 (Termini e modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo per spese di funzionamento devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento su apposita modulistica e secondo le modalità indicate sul sito internet della Regione. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:

- a) la relazione illustrativa dell'attività programmata per l'anno al quale si riferisce la domanda di contributo;
 - b) l'elenco delle spese di funzionamento previste;
 - c) il piano di finanziamento con l'indicazione delle risorse economiche (diverse dal contributo regionale) che concorrono alla copertura delle spese di funzionamento.
2. Alle domande di contributo devono inoltre essere allegati:
- a) relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente;
 - b) copia del documento di identità in corso di validità del/la legale rappresentante qualora la domanda non venga sottoscritta digitalmente;
 - c) copia semplice dell'atto costitutivo e dello statuto vigente se non già prodotto con una precedente domanda o consultabile presso registri telematici ufficiali (RUNTS, Registro delle Imprese, etc.);
 - d) copia del bilancio di previsione approvato per l'anno di riferimento con copia del verbale di approvazione da parte dell'organo competente;
 - e) copia dell'ultimo rendiconto approvato con relativo verbale di approvazione da parte dell'organo competente, salvo pubblicazione degli atti in registri telematici ufficiali.

Art. 23 (Valutazione delle domande di contributo)

1. L'ufficio competente verifica il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande nonché la pertinenza dell'attività svolta con l'ambito di applicazione della legge regionale per tale tipologia di contributo.

2. Sulle domande di contributo per spese di funzionamento esprime parere il Comitato tecnico di cui all'art. 4 della legge regionale.

Art. 24 (Spesa ammessa)

1. Ai fini della determinazione della spesa ammessa sono considerate esclusivamente le voci di spesa indicate al comma 1 dell'articolo 21.

Art. 25 (Determinazione dell'ammontare del contributo)

1. Il contributo per spese di funzionamento può essere concesso nella misura massima del 60% (sessanta percento) della spesa ammessa definita secondo le modalità previste all'articolo precedente.

2. L'ammontare del contributo è deliberato dalla Giunta regionale tenuto conto della proposta istruttoria effettuata dall'ufficio competente e previa valutazione del Comitato tecnico di cui all'art. 4 della legge regionale, il cui parere ha carattere obbligatorio non vincolante.

3. In ogni caso il contributo per spese di funzionamento non può superare il disavanzo quale differenza tra la spesa ammessa definita ai sensi del comma 1 dell'art. 24 e le entrate preventivate per la copertura delle spese di funzionamento.

Art. 26 (Liquidazione del contributo)

1. La liquidazione del contributo per spese di funzionamento avviene:
 - per il 50% (cinquanta percento) all'atto dell'adozione del provvedimento di concessione da parte della Giunta. Nel caso di comitati costituiti da meno di un anno l'anticipo è previsto nella misura del 30% (trenta percento) dell'importo del contributo concesso;
 - per il saldo a seguito di presentazione, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo a quello di concessione del contributo, della richiesta di liquidazione redatta su apposita modulistica e secondo le modalità indicate sul sito internet della Regione, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla seguente documentazione:
 - a) dettagliata relazione dell'attività svolta nell'anno di riferimento del contributo;
 - b) copia del bilancio consuntivo approvato riferito all'anno di concessione, dal quale risulti il contributo regionale concesso, con copia del verbale di approvazione da parte dell'organo competente, salvo pubblicazione in registri telematici ufficiali (RUNTS, Registro delle Imprese, etc.) ed eventuale relazione dell'organo di controllo se previsto;
 - c) dichiarazione attestante il rispetto del vincolo di destinazione del contributo concesso alla copertura di spese di funzionamento;
2. Qualora il contributo concesso risulti superiore al 60% (sessanta percento) della spesa sostenuta e riconosciuta per il funzionamento lo stesso dovrà essere ridotto in misura tale da non eccedere tale percentuale, determinando se necessario il recupero dell'anticipo erogato all'atto della concessione maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione.
3. In ogni caso il contributo per spese di funzionamento non può superare l'ammontare delle spese non coperte da altre risorse disponibili.
4. Per quanto concerne le procedure interne successive alla rendicontazione valgono le disposizioni dell'art. 20.

SEZIONE III

Contributi per investimenti

Art. 27 (Ambito di applicazione e beneficiari)

1. Ai sensi dell'art.3, comma 2, lettera e) della legge regionale la Regione sostiene finanziariamente:

- a) la realizzazione, mediante costruzione, ristrutturazione, restauro e conservazione, di strutture e impianti tecnici;
- b) gli acquisti di beni.

2. Le strutture, gli impianti tecnici e i beni devono essere funzionali alle attività promosse da enti, istituti e associazioni aventi il fine di valorizzare la diversità linguistica e culturale nonché il dialogo interculturale.

3. I beni oggetto di acquisto possono essere beni immobili, beni mobili, beni immateriali e attrezzature; per beni mobili e attrezzature si intendono beni aventi una destinazione d'uso pluriennale con esclusione degli interventi di modesta entità effettuati nell'ambito dell'attività ordinaria e dello svolgimento di un singolo progetto.

4. Possono presentare domanda di contributo per la realizzazione di investimenti i soggetti indicati all'art. 4 del presente regolamento; le domande per acquisto di beni immobili possono essere presentate solo da enti pubblici.

Art. 28 (Termini e modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo per la realizzazione di investimenti possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno su apposita modulistica e secondo le modalità indicate sul sito internet della Regione.

2. Le domande sottoscritte dal/la legale rappresentante del soggetto richiedente devono contenere:
 - a) una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente;
 - b) una dettagliata relazione illustrativa dell'investimento programmato con indicazione delle modalità e dei tempi di realizzazione;
 - c) una descrizione degli obiettivi che si intendono perseguire e delle esigenze che l'investimento è destinato a soddisfare;
 - d) il piano di finanziamento con l'indicazione della spesa preventivata per l'investimento e delle risorse economiche previste per la copertura della medesima.

3. Alle stesse devono inoltre essere allegati:

3. Alle stesse devono inoltre essere allegati:
 - a) copia semplice dell'atto costitutivo e dello statuto vigente se non già prodotto con una precedente domanda o consultabile presso registri telematici ufficiali (RUNTS, Registro delle Imprese, etc.); tale documentazione non è richiesta agli enti pubblici;
 - b) copia del documento di identità in corso di validità del/la legale rappresentante qualora la domanda non venga sottoscritta digitalmente;
 - c) copia della documentazione con l'indicazione e la quantificazione della spesa per la realizzazione dell'intervento;
 - d) copia dei provvedimenti di approvazione dell'intervento e delle necessarie autorizzazioni;
 - e) documentazione attestante il titolo giuridico (proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, contratto di comodato gratuito) atta a garantire la disponibilità e il carattere continuativo e duraturo della gestione della struttura oggetto di intervento.

4. E' facoltà dell'ufficio competente richiedere ogni altro documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda.

Art. 29 (Valutazione delle domande di contributo, spesa ammessa e ammontare del contributo)

1. La valutazione delle domande di contributo è effettuata con cadenza semestrale e prevede la predisposizione, da parte della struttura competente, di un ordine di priorità degli interventi ammessi a contributo con l'indicazione della spesa finanziabile, della spesa ammessa e di una proposta di contributo definita in base ai seguenti criteri:

- a) territorialità: al fine di garantire un'equa ripartizione delle risorse le domande sono suddivise per provincia sede dei soggetti richiedenti il contributo assegnando la precedenza all'ambito territoriale che nel triennio precedente è stato oggetto di interventi regionali in misura inferiore;

- b) tipologia di intervento: al fine della salvaguardia del valore storico-culturale per la comunità di minoranza di riferimento è assegnata la precedenza agli interventi di ristrutturazione, restauro e conservazione del patrimonio esistente rispetto all'acquisto e alla costruzione ex-novo;
- c) tempistica di realizzazione del progetto di investimento: sarà data priorità agli interventi da attuare nel breve termine (entro l'anno) e successivamente agli interventi nel medio/lungo periodo;
- d) entità del contributo richiesto/disavanzo: l'ordine di priorità è definito partendo dall'entità del disavanzo minore e in ordine crescente.

2. Per spesa finanziabile si intende la spesa o la parte di spesa indicata nel piano di finanziamento che, in base alla destinazione, può essere oggetto del contributo regionale nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 27.

3. Nell'ambito della spesa finanziabile può essere definita la spesa ammessa quale spesa che può essere coperta dal contributo regionale secondo i seguenti criteri:

- a) nel caso di esecuzione di lavori pubblici si considera spesa ammessa la spesa riferita al costo per lavori e oneri per la sicurezza comprensivi di IVA qualora non detraibile;
- b) nel caso di acquisto di beni immobili la spesa ammessa è riferita al prezzo del bene con esclusione di costi e oneri connessi a prestazioni tecniche collegate (perizie, stime, intermediazioni);
- c) nel caso di progetti relativi all'acquisto di beni mobili/immateriali e attrezzature, la spesa ammessa è quella risultante dai preventivi allegati alle domande di contributo rispetto ai quali i richiedenti si impegnano al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.

4. La spesa connessa alla realizzazione di investimenti è finanziabile nel limite massimo dell'80% del costo totale dell'investimento; tale limite può essere elevato al 90% (novanta percento) nel caso di interventi finalizzati al recupero e alla salvaguardia del patrimonio culturale storico-artistico risultante da idonea attestazione rilasciata dall'ufficio provinciale competente per territorio.

5. Nel caso di riduzione della spesa ammessa rispetto al costo totale dell'investimento in applicazione del criterio di cui al comma 3, lettera a), l'ammontare del contributo regionale può prevedere, in deroga al comma 4, la copertura integrale della spesa ammessa purché tale contributo risulti inferiore al limite massimo dell'80% (90%) della spesa finanziabile; qualora superiore l'ammontare del finanziamento non potrà superare il limite massimo indicato al comma 6.

6. In ogni caso il contributo regionale per spese di investimento non può superare:

- a) il limite massimo indicato al comma 4;
- b) il disavanzo indicato nella domanda di contributo quale differenza tra la spesa preventivata e le entrate previste.

7. Al fine della valutazione delle domande può essere richiesta la collaborazione dei competenti uffici regionali.

8. La Giunta regionale approva l'ordine di priorità predisposto dalla struttura competente in applicazione dei criteri indicati all'articolo 29, comma 1 e definisce, sulla base delle tempistiche di realizzazione degli interventi e delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, un programma triennale di concessione dei finanziamenti e l'ammontare dei contributi.

9. I cambi di destinazione d'uso o l'alienazione di strutture oggetto di finanziamento regionale non hanno validità se non preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale.

10. Nel caso di richieste di contributo per l'acquisto di beni immobili da parte di enti pubblici la Giunta regionale può procedere mediante trasferimento di fondi alle Province autonome.

Art. 30 (Anticipi)

1. In attuazione della disposizione di legge regionale è consentito richiedere l'erogazione di anticipi dei contributi per investimenti.

2. Le modalità, l'ammontare e la tempistica di erogazione degli anticipi sono definiti nei singoli provvedimenti di concessione dei contributi.

Art. 31 (Liquidazione del contributo)

1. La liquidazione dei contributi concessi per la realizzazione di investimenti avviene a seguito di presentazione della richiesta di liquidazione redatta su apposita modulistica e secondo le modalità indicate sul sito internet della Regione, sottoscritta dal legale rappresentante.

2. Le modalità e la tempistica di liquidazione, le verifiche necessarie e la documentazione richiesta sono definite nei singoli provvedimenti di concessione dei contributi in relazione alla specificità di ogni opera realizzata o di ogni acquisto finanziato.

Art. 32 (Investimenti di modesta entità)

1. L'acquisto di strumenti e divise di bande musicali, cori e gruppi folcloristici può essere ammesso qualora sia parte integrante della realizzazione di particolari iniziative o progetti finanziabili ai sensi del presente regolamento che abbiano finalità di tutela e promozione della minoranza linguistica di appartenenza. In tal caso è ammessa una spesa per investimenti pari al massimo del 30% (trenta percento) della spesa prevista per la realizzazione dell'iniziativa o progetto.

2. L'acquisto di beni strumentali all'attività statutaria del soggetto richiedente al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1 può essere ammesso a contributo per una sola volta da parte di ciascun soggetto nel corso della medesima legislatura. Nel caso di strumenti per bande musicali è ammessa la richiesta di contributo per una seconda volta nel corso della medesima legislatura.

3. Il contributo di cui al comma 2 può essere concesso nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammessa entro il limite di € 10.000,00.- per ciascuna domanda.

4. Per la presentazione delle domande di contributo e per la documentazione necessaria valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 28.

CAPO III **Collaborazioni e iniziative dirette**

Art. 33 (Sostegno finanziario)

1. Il sostegno finanziario di cui all'art. 3, comma 2, lettera g) della legge regionale può essere concesso agli istituti culturali e ad altri organismi di natura pubblica o privata che si occupano di tematiche connesse alla tutela e alla promozione dei gruppi linguistici e delle lingue minoritarie.

2. Rientrano tra i soggetti indicati al comma precedente anche quelli aventi sede nei comuni ladini individuati all'art. 3, comma 2, lettera i) della legge regionale.

3. Il sostegno finanziario è deliberato dalla Giunta regionale valutato l'interesse della Regione all'attività svolta e alle positive ricadute sulla comunità di minoranza e costituisce un contributo per lo svolgimento dell'attività istituzionale prevista dallo statuto del soggetto richiedente.

4. Il sostegno finanziario è concesso previa domanda presentata da parte del soggetto interessato e corredata della seguente documentazione:

- a) provvedimento inherente la programmazione delle attività per l'anno di riferimento con le prescritte approvazioni;
- b) bilancio di previsione per l'anno di riferimento con le prescritte approvazioni;
- c) relazione sull'attività svolta in precedenza;
- d) copia dell'ultimo bilancio consuntivo con le prescritte approvazioni.

5. La liquidazione del sostegno finanziario è disposta contestualmente alla concessione.

6. La concessione di sostegno finanziario per l'attività istituzionale non è compatibile con la concessione di contributi per spese di funzionamento o per iniziative/progetti già rientranti nella programmazione annuale.

Art. 34 (Adesione)

1. Ai sensi dell'art.3, comma 2, lettera g) la Regione può aderire a organismi, associazioni e istituti che si occupano di tematiche connesse alla tutela e alla promozione dei gruppi linguistici e delle lingue minoritarie.
2. L'adesione è deliberata dalla Giunta regionale valutato l'interesse della Regione all'attività svolta e alle positive ricadute sulla comunità di minoranza.
3. L'adesione può comportare:
 - a) l'assunzione dell'onere della quota di partecipazione prevista dall'atto costitutivo o definita dalla Giunta regionale, tenuto conto degli importi conferiti dalle altre realtà istituzionali aderenti;
 - b) la corresponsione di un contributo annuo per l'attività associativa e istituzionale.
4. Gli importi attribuiti ai sensi della lettera a) del comma 3 sono erogati contestualmente alla concessione, mentre quelli di cui alla lettera b) del comma 3 sono erogati previa presentazione del bilancio di previsione, approvato dagli organi statutari del soggetto beneficiario e riferito all'anno di stanziamento del contributo regionale e di idonea documentazione dell'attività svolta nell'anno precedente alla concessione del finanziamento.

Art. 35 (Iniziative dirette)

1. Ai sensi del comma 1, lettera a) dell'articolo 3 della legge regionale il perseguimento delle finalità di valorizzazione dei gruppi linguistici e della diversità linguistica e culturale può avvenire mediante iniziative dirette, ideate e realizzate dalla Regione e/o dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per i fini indicati nel comma 1 la Regione si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali nonché dei seguenti istituti:
 - a) accordi amministrativi, stipulati con amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1993, n.13 che ha recepito nell'ordinamento regionale l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.;
 - b) contratti pubblici di servizi e forniture ai sensi della disciplina di settore;
 - c) convenzioni con le università e i soggetti equiparati per il finanziamento di borse di studio di dottorato o di assegni di ricerca;
 - d) incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione di cui al capo I bis della legge provinciale di Trento 19 luglio 1990, n.23 applicabile alla Regione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n.2;
 - e) strumenti previsti dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;
 - f) ulteriori forme di collaborazione operanti sul piano del diritto privato o previste da norme di settore.
3. Nel caso di iniziative ideate e realizzate dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m) della legge regionale.

CAPO IV

Disposizioni varie

Art. 36 (Comitato tecnico)

1. Il Comitato tecnico svolge le funzioni previste dall'art. 4, comma 2, della legge regionale provvedendo all'espressione di parere obbligatorio e non vincolante sulle proposte presentate dall'ufficio competente in merito alla rispondenza delle richieste di contributo per iniziative e per spese di funzionamento con le finalità della legge regionale, garantendo il coordinamento con le iniziative assunte dalle Province autonome.

2. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dal personale assegnato all'ufficio competente.

3. Il Comitato tecnico dura in carica per la legislatura, opera e adotta le proprie decisioni in presenza del numero legale richiesto per la validità delle sedute.

4. Il provvedimento di nomina stabilisce gli eventuali compensi spettanti ai/alle componenti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 37 (Piano programmatico)

1. Con deliberazione della Giunta regionale adottata annualmente ai sensi dell'art. 6 della legge regionale sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale medesima nel rispetto delle indicazioni del Programma di legislatura e degli atti programmatici annuali (Documento di Economia e Finanza Regionale e Piano Integrato di attività e organizzazione).

2. La deliberazione individua:

- a) le tipologie di iniziative ammesse a contributo e gli ambiti delle realtà di minoranza oggetto di intervento dell'azione regionale;
- b) ulteriori criteri e aspetti per l'ammissibilità/non ammissibilità delle domande di contributo;
- c) le modalità e i criteri di valutazione delle domande di contributo per iniziative in relazione agli indicatori previsti all'articolo 9;
- d) gli elementi dai quali emerge una situazione di squilibrio che impedisce l'assegnazione dei contributi ai sensi del comma 3 dell'articolo 4;
- e) ulteriori voci di spesa non ammissibili ai sensi del comma 4 dell'articolo 7;
- f) i criteri per l'erogazione degli anticipi e le relative modalità ai sensi del comma 2 dell'articolo 12;
- g) le caratteristiche e le modalità di trasmissione della documentazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b) e i limiti di utilizzo, ai fini della rendicontazione, di scontrini e ricevute fiscali pagati in contanti o con mezzi elettronici di pagamento;
- h) specifici criteri all'interno degli indicatori previsti all'articolo 9 per la formulazione della valutazione sui risultati raggiunti in sede di stesura della relazione consuntiva di cui all'art. 7 della legge regionale;
- i) ulteriori spese per funzionamento ammesse a contributo.

Art. 38 (Indicatori per la valutazione dei risultati)

1. In sede di presentazione della relazione consuntiva sulle iniziative promosse e sostenute nel precedente anno solare ai sensi dell'art. 7 della legge regionale la valutazione sui risultati raggiunti terrà conto degli indicatori previsti all'articolo 9.

2. Con la deliberazione di cui all'art. 6 della legge regionale potranno essere individuati specifici criteri all'interno degli indicatori previsti all'articolo 9 per la formulazione della valutazione sui risultati raggiunti in sede di stesura della relazione consuntiva di cui all'art. 7 della legge regionale.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 39 (Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni introdotte dal presente regolamento si applicano alle domande di contributo pervenute successivamente alla sua entrata in vigore.

2. In sede di prima applicazione e in relazione alle domande di contributo pervenute a decorrere dal 1.gennaio 2025, le domande formulate su modulistica non conforme al presente regolamento sono regolarizzate ove necessario su richiesta dell'ufficio competente.

3. Per i contributi concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento resta ferma l'applicabilità della disciplina previgente, in particolare:

- a) il regolamento emanato con D.P.Reg. 4 marzo 2005, n.5/L;
- b) il regolamento emanato con D.P.Reg. 3 ottobre 2018, n.61;
- c) le deliberazioni adottate annualmente dalla Giunta regionale di approvazione del Piano programmatico per l'anno di riferimento dei contributi concessi.

4. Le disposizioni dell'articolo 20 si applicano a tutti gli atti di liquidazione dei contributi per iniziative e per spese di funzionamento anche se relativi a procedimenti disciplinati dalla normativa previgente.

Art. 40 (Disposizioni finali)

1. Ai contributi concessi in base al presente regolamento non si applicano:
 - a) il regolamento emanato con D.P.Reg. 4 marzo 2005, n.5/L;
 - b) la deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2022, n.137.

Art. 41 (Abrogazioni)

1. Ferma restando l'applicabilità ai procedimenti in corso secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 39 è abrogato il regolamento emanato con D.P.Reg. 3 ottobre 2018, n.61.

Art. 42 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.